

FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI



REGOLAMENTO

DEFINIZIONI

Animali Selvatici: Animali vertebrati omeotermi a vita libera, specie autoctone e alloctone come nutria e scoiattolo grigio.

Appezzamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale dell'Ente Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale, sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella protetta dal Fondo.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Ente Gestore: del Fondo è AgriFondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

Fondo: il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole contro i danni da Animali Selvatici, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

Impresa agricola: l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R.

(Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

Relazione tecnica: è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

Tecnici: periti incaricati dall'Ente Gestore della stima dei danni da Animali Selvatici, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche della coltivazioni erbacee ed arboree.

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni provocati alle coltivazioni, delle Imprese agricole aderenti, da animali selvatici.

Per coltivazioni si intendono tutte quelle colture previste nel Piano di Gestione del Rischio Annuale.

Per le colture arboree il Fondo interviene a tutela delle produzioni dell'anno e delle piante in produzione.

Nel caso dei seminativi e orticole, il Fondo opera per una sola risemina/trapianto.

Art. 2 ESCLUSIONI

Il Fondo non interviene per i danni:

- alle produzioni vivaistiche e tabacchicole;
- da animali allevati e/o condotti e detenuti da persone per attività agricole o altre (esempio: cavalli per attività ippiche in genere);
- da animali domestici (esempio: cani);
- da specie cacciabili in aziende faunistico-venatorie;
- alle piante in fase di allevamento: fino al terzo anno per i fruttiferi, al secondo per la vite;
- per danni da animali selvatici, come determinati dal presente Regolamento, di importo inferiore a 100 € per azienda e per anno, ai sensi del presente Regolamento;
- Produzioni ubicate fuori dalle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Ente Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe. L'adesione comporta l'obbligo, da parte dell'Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa.

L'adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione, di cui al comma precedente, mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica, dove, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura del Certificato di Assicurazione contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, sottoscritto dall'Impresa Agricola aderente e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 5 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia, entro 3 giorni dal momento del verificarsi dei danni da Animali selvatici o dal momento di cui l'Impresa Agricola ne ha avuto conoscenza.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dall'Ente Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 6 ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'accertamento del danno, a seguito della presentazione della Denuncia di danno, viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo Mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà inviata e sottoposta all'Ente Gestore. L'accertamento potrà avvenire anche su base documentale/fotografica, se ritenuta idonea e probante da parte dei Tecnici. Tale procedura potrà essere avviata solo se, a tal riguardo, l'Impresa agricola abbia effettuato specifica richiesta e l'Ente Gestore abbia provveduto al formale consenso.

L'Impresa agricola ha l'obbligo di non raccogliere il prodotto danneggiato e denunciato, prima dell'accertamento del danno da parte dei Tecnici. In caso di prodotto ad imminente raccolta, l'Impresa Agricola può richiedere all'Ente gestore che venga attuata la procedura di accertamento del danno su base documentale (come riportata nel precedente comma del presente articolo); se non autorizzata valgono le norme previste sulla Polizza Collettiva Avversità Atmosferiche relative all'articolo '*Danni in prossimità dell'epoca di raccolta*'.

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Spetta al Tecnico prima della quantificazione del danno accertare:

- la potenzialità produttiva dell'appezzamento garantito e danneggiato e, nel caso di danni da altre avversità diverse da quella coperta con questo Fondo, tenerne conto ai fini della determinazione della compensazione (valore residuo);
- il nesso di causalità tra il danno e l'azione dannosa degli animali selvatici;
- la corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- che le produzioni oggetto dell'intervento non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 8 Aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali, zone di ripopolamento e aziende faunistico-venatorie.

I danno verrà quindi quantificato nelle seguenti modalità.

Coltivazioni erbacee

1) Prime fasi vegetative

Come prime fasi vegetative si intendono quelle relative alla pre emergenza, emergenza e prime fasi vegetative della coltura (non oltre i 30 giorni dopo la semina).

Sono compensate le superfici interessate da danni, qualora:

- alla semina sia rispettato l' 'Investimento Corretto', come indicato nella tabella sotto riportata;
- la superficie oggetto del danno (anche solo parte dell'appezzamento garantito del Fondo), sia effettivamente riseminabile (sia possibile l'intervento di una macchina seminatrice per dimensione dell'area, accesso e conformazione);
- i danni stessi producano un investimento residuo inferiore alla 'Soglia di Convenienza' come da tabella;

COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)
Mais	6-7	3/4
Mais (ibridi ad alto investimento)	10-12	5/6
Soia	35-40	13
Fumento	450-500	150
Orzo	400	130
Colza	40-60	25
Barbabietola	10-11	4

N.B.

Per il Frumento e l'Orzo le densità possono essere ridotte annualmente da parte dell'Ente gestore in funzione dell'andamento stagionale e delle singole zone;

Per il Frumento e l'Orzo per piante si devono intendere i culmi dotati di spiga.

Se non è possibile la risemina, il danno sarà valutato secondo le modalità del successivo punto 2).

2) Fasi vegetative di maturazione

E' compensata la perdita di produzione, rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno nell'appezzamento (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo).

Per le orticole, in particolare, sono considerate persi/e tutti i frutti/bacche/bacelli che presentano lesioni tali da compromettere totalmente il loro valore intrinseco.

Coltivazioni arboree

E' compensata la perdita di produzione, rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo) nell'appezzamento, valutata considerando persi tutti i frutti/bacche che presentano danni tali da compromettere totalmente il loro valore intrinseco.

Sono inoltre compensabili anche le perdite di piante, quando le stesse, a causa dei danni provocati dagli Animali Selvatici, risultano, ai fini produttivi, completamente perse.

Solo se avvenuta la sostituzione delle stesse, nel vigneto/frutteto, da parte dell'Impresa Agricola aderente, sono riconosciuti per singola sostituzione:

- 15 € a pianta per la vite;
- 30 € a pianta per i fruttiferi.

Art. 8 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

Franchigia

Il Fondo compensa i danni, valutati come previsto nell'articolo precedente, al netto della franchigia del 10%.

Limite di compensazione

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere, per singola annualità, all'Azienda Agricola aderente, importo, a titolo di compensazione dei danni da animali selvatici, superiori a:

Coltivazioni erbacee

- **Prime fasi vegetative: 300 €/ha**
- **Fasi vegetative di maturazione: seminativi 300 €/ha; orticole 500 €/ha.**

Coltivazioni arboree

- **600 €/ha**

Resta inteso che per frazioni di superfici inferiori all'ha gli importi sopra riportati vanno proporzionalmente ridotti (es. superficie colpita seminativi in fase di maturazione 2,5 ha: massima compensazione spettante € 450).

E' previsto inoltre un limite complessivo aggregato, per Impresa Agricola e per anno, di **10.000 €**.

Inoltre, fermo restando quanto definito nel precedente art. 7 e nei commi precedenti del presente articolo, le compensazioni sono ridotte del:

- per le aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali e zone di ripopolamento: **30%**;
- per le Imprese agricole che, per i medesimi danni abbiano, negli anni precedenti, avuto riconosciute dal Fondo compensazioni per qualsiasi importo:
 - solo nell'anno precedente: **30%**;
 - nei due anni precedenti (in continuità): **60%**.

Nessun danno è compensabile se nei tre anni precedenti (in continuità) l'Impresa Agricola abbia avuto riconosciute, dal Fondo, compensazioni per i medesimi danni (Animali selvatici e tipologia di danno).

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Imprese Agricole Socie;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica AgriFondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica AgriFondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.